Cassazione civile sez. III - 02/10/2001, n. 12198. Pres. Lupo. Est. Manzo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 9 settembre 1994, M. G., padre della minore T., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano l'Istituto Ospedaliero Provinciale per la Maternità, chiedendo il risarcimento dei gravissimi danni patrimoniali e morali subiti dalla figlia per le irreversibili lesioni cerebrali patite dalla madre, M. B. G., ridotta a vita vegetativa per un errore commesso in occasione dell'anestesia praticatale durante il parto cesareo di T..

L'errore era già stato accertato dal Tribunale di Milano, che aveva liquidato il danno alla partoriente.

Si costituiva la USSL 75, eccependo tra l'altro, la prescrizione del diritto, fatto valere oltre cinque anni dopo il fatto illecito.

Il Tribunale dichiarava prescritto il diritto azionato, con condanna alle spese del grado.

Il G. proponeva appello, deducendo: che la responsabilità fatta valere in causa aveva natura contrattuale, essendo il contratto d'opera stipulato tra la puerpera e l'ospedale anche a favore della nascitura, per cui la prescrizione era decennale; che, comunque, il termine prescrizionale, ancorché quinquennale, decorreva dalla data della sentenza del 10 ottobre 1989, con la quale il Tribunale per i minorenni aveva dichiarato T. figlia di M. B. G..

Lamentava, inoltre, la condanna alle spese, sussistendo giusti motivi per la compensazione delle stesse.

La Corte d'appello, con sentenza del 15 dicembre 1998, accoglieva l'appello solo sul punto delle spese, compensandole tra le parti, confermando nel resto la sentenza impugnata. La Corte di merito riteneva che la responsabilità evocata in giudizio aveva natura extracontrattuale, poiché la richiesta di risarcimento non postulava alcun errore od omissione nella cura ed assistenza della bambina, nata sana, ma il tragico errore commesso nella cura della madre. In altri termini, nei confronti di T. non vi era stato alcun inadempimento, ma un fatto illecito verificatosi nel rapporto tra altre parti, che era dunque per lei, come tale, fonte di un diritto risarcitorio non derivante dal contratto. La Corte di merito riteneva, poi, che il diritto al risarcimento del danno per fatto illecito extracontrattuale era prescritto, non essendo pregiudizialmente necessario per agire in giudizio avere ottenuto il riconoscimento giudiziale della maternità, poiché se lo status familiare fosse stato contestato in corso di causa, ne sarebbe derivata solo la sospensione del processo, essendosi però validamente interrotta la prescrizione.

Avverso questa sentenza, M. G., nella qualità indicata, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso la Gestione liquidatoria della cessata azienda USSL Ambito territoriale 38 (già U.S.S.L. 75-111 ex Istituto ospedaliero), in persona del commissario liquidatore, nonché direttore generale della ASL. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va trattata con carattere di pregiudizialità la questione - sulla quale entrambe le parti hanno svolto ampie deduzioni - della legittimazione processuale della "Gestione liquidatoria della cessata azienda USSL Ambito territoriale 38 (già U.S.S.L. 75-111 ex Istituto ospedaliero), in persona del commissario liquidatore, nonché direttore generale della ASL Città di Milano", che resiste con controricorso al ricorso proposto da M. G..

Sul punto, il collegio ritiene di doversi conformare al principio affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 30 novembre 2000, n. 1237. La decisione, intervenuta per comporre un contrasto delineatosi tra due orientamenti della giurisprudenza di legittimità (uno dei quali aveva già ricevuto l'avallo delle S.U. con la sentenza n. 1989 del 1997, che aveva tuttavia pronunziato non in sede compositiva), dopo aver proceduto all'esame del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 1 e della legge 23 dicembre 1995, n. 549, ha enunciato il seguente principio: "A norma dell'art. 6 legge n. 724 del 1994 (prevedente che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle neocostituite aziende unità sanitarie locali i debiti già facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali), si è realizzata una successione "ex lege" della regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle USL, attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle neo costituite AUSL, che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell' interesse

della regione; ne consegue che, ove la successione intervenga in corso di causa, la legittimazione processuale attiva e passiva e, in particolare, la legittimazione ad impugnare la sentenza resa nei confronti di una USL, spetta non già alla AUSL subentrante, bensì alla USL soppressa (la cui soggettività continua nella gestione stralcio per tutta la fase liquidatoria), ovvero alla regione, in ipotesi di intervento o chiamata in causa di essa nella sua qualità di successore a titolo particolare".

Il principio in questione va tenuto fermo anche rispetto alla Regione Lombardia.

Il quadro di riferimento della legislazione statale di principio è il seguente.

Il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ha realizzato il riordino della disciplina in materia sanitaria con la soppressione delle Usl e l'istituzione delle Aziende unità sanitarie locali.

La legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto che "in nessun caso e consentito alle regioni far gravare sulle aziende di cui al d. lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, nè direttamente, nè indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio individuando l'ufficio responsabile delle medesime".

La legge 23 dicembre 1995, n. 549, all'art. 2, comma 14 dispone che "per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie

locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali comprese nell'ambito delle rispettive aziende".

Per quanto riguarda la regione Lombardia, l'art. 7 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31, al comma 7 dell'art. 7 dispone che il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, trasferisce al patrimonio delle A.S.L. e delle Aziende ospedaliere tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito e attrezzature che facevano parte dei patrimoni, rispettivamente, delle preesistenti USSL e delle preesistenti Aziende ospedaliere, prevedendo che nei trasferimenti sono ricomprese le posizioni attive e passive.

In attuazione della legge regionale il Presidente della Regione Lombardia, con decreto del 22 dicembre 1997, ha costituito l'Asl città di Milano e ha trasferito alla stessa le funzioni amministrative e sanitarie e socio - assistenziali nonché i rapporti attivi e passivi già facenti capo alle USSL; ha, quindi, istituito le gestioni liquidatorie affidate al direttore generale della ASL che assume la qualifica di commissario liquidatore "il quale agisce in nome e per conto delle sopprimende Aziende U.S.S.L. e, ove occorra, in nome e per conto della Regione Lombardia, ivi compresa la legittimazione processuale in ordine ad eventuali azioni dei creditori, nella gestione di tutti gli atti relativi alle gestioni liquidatorie di cui alle lettere A), B), C)". Analogamente ha deliberato la Giunta regionale (delibera 29 dicembre 1997).

Il provvedimento in questione, specificando il contenuto della legge regionale - che si limitava a prevedere il trasferimento delle posizioni attive e passive - e facendo corretta applicazione delle disposizioni

della legislazione statale di principio, ha introdotto, rispetto ai pregressi rapporti di credito e di debito delle soppresse Unità sanitarie locali, il meccanismo della gestione liquidatoria, indicando l'organo al quale dovesse far capo, anche per la legittimazione processuale.

Può, dunque, pervenirsi alla conclusione che la Gestione liquidatoria della cessata azienda USSL Ambito territoriale 38 (già U.S.S.L. 75-111 ex Istituto ospedaliero), in persona del commissario liquidatore, nonché direttore generale della ASL Città di Milano, è legittimata a resistere con controricorso.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 1411 c.c. e il vizio di motivazione, su un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte di merito non aveva ravvisato un inadempimento contrattuale dell'Istituto ospedaliero nei confronti della bambina per le lesioni subite dalla madre. Il ricorrente sostiene che il rapporto contrattuale tra partoriente ed ospedale, stipulato anche nell'interesse del nascituro ex art. 1411 c.c., ha per oggetto non solo la prestazione di cure mediche adeguate a favore della madre e del bambino, ma mira altresì alla tutela della relazione tra loro, alla quale entrambi sono per legge di natura intensamente interessati. Quando tale relazione viene interrotta o comunque pregiudicata per la morte o l'infermità della madre o del bambino, determinata da errori o negligenze del personale ospedaliero, si è in presenza di un inadempimento dell'ente ospedaliero nei confronti del soggetto incolume. In altri termini, il danno invalidante che aveva investito la puerpera aveva pregiudicato la neonata nelle sue prospettive di crescita e di sviluppo. Il contratto concluso nella specie

- contratto di assistenza al parto - tutelava non solo l'interesse all'adeguata assistenza alla madre e al bambino, ma anche quello di consentire il normale rapporto tra l'una e l'altro.

2.1. Rispetto a questo motivo la controricorrente svolge due profili d'inammissibilità. Con il primo deduce che la causa petendi della responsabilità contrattuale era stata prospettata per la prima volta in appello. Con l'altro lamenta che anche nel ricorso per cassazione vi era un ulteriore profilo di novità, avendo il ricorrente fondato la domanda di responsabilità contrattuale sulla tutela relazionale tra madre e figlia.

Le deduzioni del controricorrente non sono condivisibili. È sufficiente osservare che la causa petendi della responsabilità contrattuale non era nuova in appello, avendo il giudice di primo grado statuito su questo profilo, ritenendo non configurabile una tale responsabilità, e che il profilo della tutela relazionale non introduce nuovi temi di indagine dinanzi a questa Corte, consistendo nel contenuto affermato dell'obbligazione contrattuale, la cui lesione avrebbe dato luogo alla relativa responsabilità.

2.2. Il motivo è, comunque, privo di fondamento.

La prestazione intellettuale, oggetto del contratto disciplinato dall'art. 2230 c.c., trova contenuto con riferimento alle diverse attività professionali. Il professionista è tenuto alla disciplina specifica del debitore qualificato (art. 1176, secondo comma c.c.), che comporta il rispetto di tutte le regole che nel loro insieme costituiscono la professione alla quale appartiene.

La prospettazione del ricorrente, secondo la quale sarebbe configurabile tra l'ente ospedaliero, da un lato, e la madre e la figlia dall'altro la conclusione di un "contratto di assistenza al parto", che tutelerebbe non solo l'interesse all'adeguata assistenza alla madre e al bambino, ma anche quello al normale rapporto tra l'una e l'altro è, dunque, meramente assertiva. Il contratto, infatti, ha ad oggetto la prestazione medica, che impone al sanitario dipendente della struttura ospedaliera gli obblighi di diagnosi, cura e assistenza e gli altri obblighi di protezione propri della professione e non anche - quantomeno nella sua configurazione tipica - l'obbligo ad una generica tutela della relazione tra la madre e la figlia.

Ciò premesso, correttamente la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di una responsabilità contrattuale, non ravvisandosi nei confronti della bambina violazione dell'obbligazione di prestazione medica. Non sussiste, poi, e neppure è stata dedotta - se si esclude il generico richiamo alla tutela del rapporto tra la madre e la figlia - la violazione di obblighi dell'ente ospedaliero strutturalmente autonomi dalla prestazione medica, che potrebbero trovare inquadramento nella figura, analizzata dalla dottrina, del contratto con obblighi di protezione nei confronti del terzo.

Non muta la conclusione il richiamo fatto dal ricorrente alla figura del contratto a favore di terzo e all'art. 1411, poiché anche in tal caso la prestazione che il terzo ha diritto di pretendere è quella medica.

Non si versa, dunque, in ipotesi di responsabilità contrattuale, risultando anzi chiaramente che ciò che è stato dedotto in giudizio, indipendentemente dalla qualificazione che si intende attribuire, non è

la violazione di un preesistente obbligo, ma la lesione della situazione soggettiva della minore, che, quale terza qualificata dal rapporto con il soggetto danneggiato, chiede il ristoro dei danni riflessi subiti, anche di natura non patrimoniale.

Il ricorrente nelle sue difese fa riferimento alla decisione di questa Corte del 22 novembre 1993, n. 11503, che richiama i "contratti con effetti protettivi nei confronti del terzo nell'ambito dei quali, in caso di inadempimento della prestazione accessoria può agire non solo la controparte, nella quale permanga un interesse attuale, ma anche e soprattutto il soggetto a protezione del quale è posta quella previsione". L'applicazione che di tale categoria contrattuale - di elaborazione dottrinale (ma per un ulteriore richiamo giurisprudenziale, v. Cass. 22 gennaio 1999, n. 589) - è stata fatta nella sentenza indicata è, però, particolare e del tutto diversa da quella che si pretende nella presente causa. La Corte ha, infatti, affermato che "col ricovero della gestante l'ente ospedaliero si obbliga non soltanto a prestare alla stessa le cure e le attività necessarie al fine di consentirle il parto, ma altresì ad effettuare con la dovuta diligenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto (ed al neonato), sì da garantirne la nascita, evitandogli - nei limiti consentiti dalla scienza... qualsiasi possibile danno". La tutela contrattuale è stata dunque riconosciuta con riferimento alla prestazione medica e al danno subito (cerebropatia irreversibile) in occasione della nascita. E si è ritenuto di richiamare il contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo per attribuire anche al nascituro la posizione di creditore della prestazione medica.

Diverso è il caso di specie in cui, andando oltre il principio della relatività degli effetti del contratto proprio del nostro ordinamento, viene richiesto un risarcimento quale conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo di prestazione medica nei confronti del terzo. In tal caso, come si è detto, non rileva la violazione di un obbligo ma la lesione della situazione soggettiva della minore, la cui prospettazione è inquadrabile nella responsabilità aquiliana.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2935 c.c. e il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte di merito aveva ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno extracontrattuale, erroneamente ritenendo che la prescrizione decorresse dal giorno dell'evento, cioè dal parto e non dal momento nel quale era intervenuta la dichiarazione giudiziale di maternità, che ha efficacia ex nunc, in quanto produce effetti dal giorno del suo perfezionamento. Prima di tale dichiarazione la minore non possedeva lo status di figlio naturale e, dunque, non poteva agire in giudizio.

Anche questo motivo non può essere accolto.

La risarcibilità del danno riflesso presuppone, tra l'altro che il terzo sia in significativo rapporto con il danneggiato. Il rapporto significativo che si è fatto valere nella causa è quello di figlia naturale. La minore, infatti, chiede, quale figlia, il risarcimento dei danni che avrebbe subito in conseguenza delle lesioni causate alla madre nell'esecuzione della prestazione medica; lesioni che avrebbero inciso sul rapporto madre - figlia, essendo rimasta quest'ultima pregiudicata nelle sue prospettive di crescita e di sviluppo equilibrati.

Non si fa dunque propriamente valere nella causa lo status familiae di figlia naturale, che si ottiene per effetto del riconoscimento o dell'accertamento giudiziale, ma appunto quel rapporto significativo che consegue al fatto stesso della nascita. In altri termini, non rileva nel caso di specie che la filiazione naturale fosse o meno riconosciuta, quanto quel rapporto tra madre e figlia costituitosi per effetto della nascita e la cui perdita aveva determinato la richiesta di danni nei confronti dell'ospedale ove era avvenuto il parto.

Questa in effetti è la ratio decidendi posta a base della decisione della Corte territoriale, secondo la quale il diritto poteva essere fatto valere fin dalla conoscenza del fatto dannoso, non essendo pregiudizialmente necessario attendere il riconoscimento giudiziale della maternità. I giudici di merito nell'esprimere il proprio convincimento, hanno, inoltre, richiamato una decisione di questa Corte che, pronunziata in una fattispecie nella quale si richiedeva il risarcimento del danno per la lesione di un diritto conseguente alla qualità di socia per il riconoscimento della quale pendeva un controversia, ha enunciato il seguente principio di diritto: "La disposizione dell'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, e quindi agli impedimenti di ordine giuridica e non già a quelli di mero fatto. Pertanto la pendenza di una controversia avente ad oggetto l'accertamento del diritto la cui lesione venga dedotta c6me titolo di una pretesa di risarcimento di danni, non vale a precludere alla vittima un immediato esercizio dell'azione

risarcitoria e, quindi, non è suscettibile di configurarsi come causa impeditiva del decorso della relativa prescrizione".

Il ricorrente, a fondamento della propria tesi, ha richiamato il principio secondo cui il termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità decorre per il figlio naturale, nell'ipotesi di dichiarazione giudiziale ad rapporto di filiazione naturale, dalla data tale dichiarazione, se successiva all'apertura della successione, non dalla data di quest'ultima.

Il principio richiamato non appare tuttavia in termini, in quanto nel caso indicato ciò che rileva è appunto lo status familiae e non il rapporto comunque conseguente alla nascita.

Per quanto detto, non è censurabile la sentenza impugnata per aver ritenuto la prescrizione del diritto.

Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese.

Così decido nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 26 febbraio 2001.